



Volantino n. 322.00-3-7-0005

Luglio 2018

Importazione di prodotti a base di oli minerali

Disposizioni relative all'importatore e al permesso d'importazione

1. In generale

Per importare benzina, olio diesel, olio da riscaldamento, petrolio per aeromobili e altre merci ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi del 10 maggio 2017 (RS 531.215.41) occorre un permesso d'importazione. La CARBURA (Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie per carburanti e combustibili liquidi) calcola le scorte obbligatorie che l'importatore deve tenere basandosi sulle importazioni effettuate con un numero di permesso d'importazione.

Dato che l'importatore deve adempiere vari obblighi per quanto riguarda dogana, IVA, imposta sugli oli minerali e costituzione di scorte obbligatorie, è particolarmente importante che l'importatore e il rispettivo permesso d'importazione siano dichiarati correttamente.

2. Importatore e destinatario

All'atto dell'importazione delle merci, diversi fattori influiscono sulla definizione dell'importatore e dell'indicazione del destinatario nella dichiarazione doganale. In caso di operazioni con più fornitori occorre, da un lato, tenere conto di chi ha venduto a chi la merce importata e in quale momento e, dall'altro, prestare attenzione alla presenza di una dichiarazione d'adesione (punto 2.2) nonché alle condizioni di fornitura (Incoterms).

2.1 Importatore

Per stabilire l'importatore sono determinanti i rapporti giuridici esistenti al momento in cui sorge l'obbligazione doganale. L'importatore si desume dall'articolo 6 dell'ordinanza sulla statistica del commercio esterno (RS 632.14) e dalle prescrizioni in materia di IVA. Questa tematica viene trattata in modo dettagliato nella pubblicazione numero 52.25 «Luogo della fornitura e importatore all'atto dell'importazione» della sezione Disposti di natura non doganale¹.

Oltre alle operazioni con due parti interessate (venditore e acquirente), all'importazione si registrano anche operazioni a catena (venditore, intermediario e acquirente, con un unico trasporto della merce dal venditore all'acquirente). In linea di massima, l'importatore è in entrambi i casi l'ultimo acquirente. Con la dichiarazione d'adesione (punto 2.2), nelle operazioni a catena anche l'intermediario può figurare quale importatore (o il venditore estero in caso di operazioni con due interessati).

¹ www.ezv.admin.ch (Documentazione / Pubblicazioni / Pubblicazioni imposta sul valore aggiunto / Disposizioni relative ai beni)

Importatore può essere solo chi partecipa all'operazione di vendita. Uno spedizioniere o un depositario che si occupa unicamente del trasporto o dell'immagazzinamento di una merce non può figurare quale importatore.

2.2 Dichiarazione d'adesione

Nel caso di un'operazione a catena, l'impiego della dichiarazione d'adesione comporta (per la vendita da parte dell'intermediario al cliente finale) lo spostamento del luogo di fornitura all'interno del Paese (→ imposizione in Svizzera). Di conseguenza, in simili casi l'intermediario con dichiarazione d'adesione può figurare quale importatore al posto del cliente finale, a condizione che il cliente finale non trasporti o faccia trasportare personalmente la sua merce in Svizzera. La dichiarazione d'adesione può essere richiesta mediante il modulo 1236 sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)². Una volta ottenuto, il permesso rimane valido fino a nuovo avviso e va utilizzato, in linea di massima, per tutte le importazioni. Se l'intermediario con dichiarazione d'adesione intende rinunciare all'importazione a proprio nome, deve segnalarlo al più tardi al momento dell'importazione sulla sua fattura al cliente finale (art. 3 cpv. 3 dell'OIVA³).

2.3 Destinatarario

Il destinatario è la persona fisica o giuridica domiciliata nel territorio doganale svizzero alla quale è consegnata la merce. Per le merci (in particolare quelle di gran consumo) non trasportate all'indirizzo del destinatario, bensì in un altro luogo per l'immagazzinamento, occorre indicare il numero postale di avviamento di quest'ultimo luogo. Per le dichiarazioni doganali collettive spedite a più destinatari va indicato il numero postale di avviamento del destinatario cui è destinata la maggior quantità di merce (cifra 2.3.19 del R-25-02). Nel caso di importazioni di prodotti a base di oli minerali è possibile dichiarare, in via eccezionale, il numero postale di avviamento del luogo del primo scarico.

2.4 Esempi


In seguito è illustrata la definizione dell'importatore e del destinatario sulla base di due esempi:

Esempio 1 Più fornitori ma un unico trasporto (operazione a catena) Importazione senza impiego della dichiarazione d'adesione

La ditta Azzuro SA di Bellinzona ordina 200 000 litri di olio da riscaldamento dalla ditta Schwarz AG a Berna, che a sua volta lo acquista dal suo fornitore estero Rossi SA a Milano (Italia). La ditta Rossi SA trasporta l'olio da riscaldamento direttamente nel deposito a Camorino, per l'immagazzinamento per la ditta Azzuro SA.

La ditta Schwarz AG (intermediario) dispone di una dichiarazione d'adesione rilasciata dall'AFC, ma rinuncia tuttavia a utilizzarla (mediante nota sulla fattura).

- Importatore: Azzuro SA, Via Cantonale 351, 6500 Bellinzona
- Destinatarario: Azzuro SA c/o deposito Camorino, 6528 Camorino



² <http://www.estv.admin.ch> (Imposta sul valore aggiunto Canone RTV / Servizi IVA / Formulare PDF / Importazione/esportazione, estero)


³ Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA; RS 641.201)

Esempio 2 Più fornitori ma un unico trasporto (operazione a catena) Importazione con impiego della dichiarazione d'adesione

Oltre all'olio da riscaldamento, la ditta Azzuro SA di Bellinzona necessita anche di 100 000 litri di olio diesel che ordina nuovamente presso la ditta Schwarz AG di Berna. Quest'ultima acquista a sua volta l'olio diesel da un fornitore estero, la Braun AG di Dortmund (Germania). Il trasporto avviene su incarico della ditta Schwarz AG direttamente nel deposito Grau AG a Olten, per l'immagazzinamento per la ditta Azzuro SA (locatario nel deposito Grau AG).

La ditta Schwarz AG utilizza la dichiarazione d'adesione per l'importazione dei 100 000 litri di olio diesel. Pertanto il luogo per la seconda fornitura si sposta all'interno del Paese; l'operazione tra la ditta Schwarz AG e la Azzuro SA soggiace all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. La prima fornitura della ditta Braun AG alla ditta Schwarz AG soggiace all'imposta sull'importazione.

- Importatore: Schwarz AG, Hauptstrasse 72, 3000 Berna
- Destinatario: Azzuro SA c/o Tanklager Grau AG, 4600 Olten



3. Permessi d'importazione CARBURA

3.1 Titolare

L'importatore è responsabile di essere in possesso di un permesso d'importazione valido al momento dell'importazione. Il permesso non è trasferibile. Nella dichiarazione d'importazione va indicato il numero di permesso dell'importatore (punto 4). **È vietato utilizzare un numero di permesso intitolato a un terzo.**

3.2 Permesso d'importazione

La CARBURA è competente per il rilascio del permesso. Esso decide su mandato dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (Ufficio federale).

I permessi vengono rilasciati a titolo individuale o generale. I prodotti soggetti all'obbligo del permesso sono contrassegnati in Tares (www.tares.ch) con l'abbreviazione «Ca». Per le importazioni fino a 20 chilogrammi lordi non occorre alcun permesso.

CARBURA fa la distinzione tra le seguenti tre categorie di licenze generali:

- PGI A: importazione superiore a 3000 m³ di prodotti di scorte obbligatorie⁴ per anno
- PGI B: importazione superiore a 20 kg lordi fino a massimo 3000 m³ di prodotti di scorte obbligatorie per anno
- PGI C: importazione superiore a 20 kg lordi di prodotti speciali⁵

⁴ Benzina per auto, olio diesel, oli da riscaldamento, petrolio per aeromobili

⁵ Altri prodotti elencati nell'ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi

4. Dichiarazione d'importazione

- La definizione dell'importatore si fonda sull'ordinanza sulla statistica del commercio esterno e sulle prescrizioni sull'IVA. L'importatore è responsabile per quanto riguarda dogana, IVA, imposta sugli oli minerali e costituzione di scorte obbligatorie. Si tratta pertanto della stessa persona fisica o giuridica che adempie, da importatore, tali obblighi.
- Quale destinatario va indicata la persona fisica o giuridica che riceve la merce in Svizzera. Se la merce non viene fornita all'indirizzo del destinatario, bensì ad esempio in un deposito, occorre indicare il numero postale di avviamento di quest'ultimo. Se con un'unica dichiarazione d'importazione si dichiarano nel contempo più invii per un solo importatore ma le merci vengono scaricate presso diversi destinatari, è possibile indicare il numero postale di avviamento del luogo del primo scarico.
- Per ogni importazione occorre fornire informazioni sulla destinazione della merce per mezzo del codice di deposito⁶ (dichiarazione fiscale definitiva o provvisoria, trasporto di merci non tassate in un deposito autorizzato ecc.). Il codice va inserito in e-dec nel campo «Codice di deposito».
- Quale permesso d'importazione va indicato, nella rispettiva rubrica, quello dell'importatore (e ciò per tutti i codici di deposito). In caso di codice di deposito 2-5 va aggiunto anche il permesso per la dichiarazione fiscale periodica AFD IOM (indicare il numero analogamente a quello del permesso di CARBURA).
- In caso di codici di deposito 1 e 2, l'imposta e il supplemento fiscale sugli oli minerali vanno indicati mediante codice per i tributi suppletivi (CGTS) e numero convenzionale per i tributi suppletivi (NCTS). I tributi sono parte della base di calcolo dell'IVA, anche se vengono riscossi direttamente al confine solo nel caso del codice di deposito 1.

Per i codici di deposito 3, 4 e 5 non è necessario indicare il CGTS e il NCTS. I tributi vengono determinati in un secondo momento e non rientrano nella base di calcolo dell'IVA.

- Per determinati prodotti il valore imponibile della merce può essere dichiarato sulla base di valori medi. Tuttavia, l'applicazione dei valori medi non influisce su altre disposizioni in materia di IVA (p. es. se l'intermediario vuole figurare quale importatore deve comunque depositare una dichiarazione d'adesione).

L'indicazione del valore statistico si basa sull'articolo 9 dell'ordinanza sulla statistica del commercio esterno.

- Sulla quantità dichiarata non va riscossa la tara addizionale.

5. Contatti

Per eventuali domande è possibile contattare i seguenti uffici dell'Amministrazione federale delle dogane:

- Disposti di natura non doganale: tel. +41 58 465 10 90
e-mail nze@ezv.admin.ch
- Imposta sugli oli minerali: tel. +41 58 462 67 77
e-mail ozd.minoest@ezv.admin.ch
- Statistica del commercio esterno: tel. +41 58 462 66 97
e-mail ozd.ahst.methoden@ezv.admin.ch

Per domande riguardanti i permessi d'importazione o la costituzione di scorte obbligatorie:

- CARBURA: tel. +41 44 217 41 11
e-mail info@carbura.ch

⁶ Regolamento 09 Imposta sugli oli minerali, R-09, cifra 8.1.3; Tares / Osservazioni / Imposta sugli oli minerali, cifra 1